



CITTÀ DI TORINO

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

AREA INFRASTRUTTURE

SERVIZIO PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE

INTERVENTI URGENTI SU STRADA S'ANNA

PROGETTO : ESECUTIVO	ELABORATO :		
DATA : LUGLIO 2024	SCHEMA DI CONTRATTO		
GRUPPO DI LAVORO Ing. Valentina Di Grazia	REVISIONE :		
	PROGETTISTA : Arch. Alessandro CAPRA PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI : Ing. Lorenzo PERETTI		
	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Ing. Amerigo STROZZIERO		
DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' Ing. Roberto CROVA			



CITTA' DI TORINO

Servizio Ponti Vie d'Acqua e Infrastrutture

CONTRATTO D'APPALTO per Interventi urgenti su scarpate sedimi e strade collinari – Strada Sant'Anna – Anno 2024

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO- C.F. e P.I. 00514490010- ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente del Servizio Ponti, Infrastrutture e Vie d'acqua, Ing., nato ail, domiciliato per la carica in Torino, Via/P.zza, ed il Sig.....nato ail.....in.....Via/C.so..... non in proprio ma in qualità di legale rappresentante, come risulta dal certificato camerale/procura.....del.....acquisito agli atti dell'Amministrazione Comunale, della Società con sede in, via, n., Codice Fiscale, Partita I.V.A., di seguito nel presente atto denominato anche Appaltatore, che agisce come impresa singola (ovvero, nel caso di ATI, quale Capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale/orizzontale/misto, come risulta da atto costitutivo n.....del....., costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:.....;..... ecc.....; ovvero nel caso di Consorzio.....)

	PREMESSA	
	1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare, senza pretese di esaustività:	
	• Il D.Lgs. 36/2023 e i relativi allegati; • Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con i relativi allegati; • Il Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000 per le parti ancora in vigore;	
	2. In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente Contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo l'operatore economico possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi.	
	3. Nel seguito si intende:	
	Codice: D.Lgs. 36/2023 – “Codice dei contratti pubblici”;	
	CSA: Capitolato Speciale d'Appalto;	
	CME: Computo Metrico Estimativo;	
	DURC: Documento unico di regolarità contributiva.	
	4. Il presente documento, redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2023, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e Impresa; esso integra le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Computo Metrico Estimativo, con prevalenza su queste in caso di contrasto.	
	Con deliberazione di Giunta Comunale n. in data e determinazione dirigenziale n. in data esecutiva dal, sono stati approvati: il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed il progetto esecutivo ed i relativi documenti, e successivamente si è proceduto con determinazione	
		2

	dirigenziale n. del ad indire la gara attraverso la piattaforma digitale della Città.	
	Con determinazione dirigenziale n. del si è proceduto ad approvare l'aggiudicazione di cui all'art. 17, comma 5 del Codice e si è proceduto altresì alle comunicazioni previste dall'art. 90 del Codice, nei confronti della ditta aggiudicataria, nonché ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, effettuati gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni - previste nel bando di gara - presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale, tenuto conto inoltre dell'intervenuta consegna del piano operativo di sicurezza ex art. 25 del CSA e della polizza fidejussoria ex art. 106 del Codice (In caso di procedure sotto-soglia la garanzia provvisoria non è richiesta, quindi eliminare il riferimento).	
	(inserire qualora sia intervenuto, su richiesta del RUP, l'accertamento dello stato dei luoghi, ex art. 1 all. II.14 del Codice)	
	Il Direttore dei lavori in data ha provveduto inoltre ad aggiornare l'attestazione dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 1 all. II.14 del Codice.	
	Tutto ciò premesso, le parti	
	CONVENGONO E STIPULANO	
	<u>Articolo 1. Oggetto del contratto.</u>	
	1. La Città affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei predetti lavori alle condizioni di cui al presente contratto, al CSA, al CME ed agli atti da questo richiamati. L'appaltatore dichiara inoltre di ben conoscere e di rispettare tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, della sicurezza e della vigente normativa antimafia, nonché tutte le prescrizioni del disciplinare di gara e dei documenti allegati	
		3

	al medesimo facenti parte del progetto di fattibilità tecnica-economica e/o del progetto esecutivo e conservati agli atti della Città.	
	2. L'efficacia del contratto decorrerà dalla sua formale stipulazione ex art. 18 del Codice mediante sottoscrizione con firma digitale, fatto salvo i casi di esecuzione anticipata sulla scorta di quanto previsto dall'art. 17, commi 8 e 9, o nel caso di contratti sottosoglia, dall'art. 50, comma 6 del Codice.	
	3. Costituisce causa di nullità del presente contratto, con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.	
	<u>Articolo 2. Importo contrattuale</u>	
	1. Il corrispettivo complessivo dell'appalto a misura è di euro ... oltre euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.	
	Totale appalto euro << importo contrattuale >> oltre I.V.A., derivante dal ribasso del « % della ditta aggiudicataria » sull'importo a base d'appalto di euro, come meglio specificato negli artt. 2 e 3 del CSA.	
	<u>Articolo 3. Variazioni al progetto e al corrispettivo</u>	
	1. I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l'art. 1664 comma 1 del Codice Civile, fatto salvo quanto espressamente previsto all'articolo 3 del CSA.	
	2. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore; sulla materia trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui all'art. 16 del CSA.	
	Art. 4 Termini di esecuzione, programma di esecuzione, penali e premio di accelerazione	
	1. L'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovrà essere completata in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla	
		4

data di consegna dei lavori. Per quanto riguarda modalità, termini di esecuzione, penali e premio di accelerazione, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 7-8-9-10 del CSA e del programma dei lavori.

Art. 5 Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant'altro richiamato dal presente atto, nonché di quanto più specificamente indicato dall'art. 11 del CSA.

Art. 6 Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi

1. L'Amministrazione, in ottemperanza all'art. 125 del D.lgs.36/2023, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria da presentarsi con le modalità di cui all'art. 106, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 28 del CSA, corrisponderà, a titolo di anticipazione ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, la % consentita dalla normativa vigente dell'importo contrattuale, a seguito del concreto inizio lavori, risultante da apposito verbale di accertamento sottoscritto dall'Appaltatore e dal Responsabile del Procedimento.

2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e secondo le specifiche modalità indicate agli artt. 13-14 e 17 del CSA. In particolare, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. s), ad eventuali comunicazioni dell'appaltatore e agli accertamenti del Direttore dei lavori di cui all'art. 1, comma 2 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, lo stato di avanzamento lavori viene rilasciato dal Direttore dei lavori entro 45 giorni dalla maturazione della relativa rata di acconto ai fini dell'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP che dovrà avvenire contestualmente o, al più tardi, entro i successivi 7 giorni, così come disposto dall'art. 125, comma 5 del Codice; a seguito di ciò, e previa

	verifica di regolarità contributiva, la Stazione Appaltante procede al	
	pagamento nel termine di 30 giorni dall'emissione del SAL, e comunque	
	non prima dell'emissione del certificato di pagamento, L'appaltatore	
	emetterà fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento, e	
	nulla sarà dovuto in anticipo ai suddetti termini, ivi compresi gli interessi	
	legali, per le fatture con data antecedente a quella riportata sul certificato	
	di pagamento.	
	3. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al	
	maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori, di importo netto non	
	inferiore a Euro 40.000, previa verifica del DURC e secondo cadenze,	
	modalità e prescrizioni di cui al presente articolo e agli artt. 17 e 25 del	
	CSA, tenuto conto anche del recupero progressivo dell'anticipazione di cui	
	al comma 1. Per quanto concerne la rata di saldo e tenuto conto del	
	combinato disposto degli artt. 12, comma 1 dell'allegato II.14 e 125,	
	comma 5 del Codice, il relativo certificato di pagamento viene rilasciato nel	
	termine massimo di 7 giorni decorrenti dalla data del provvedimento di	
	approvazione del certificato di collaudo ed a seguito del quale potrà essere	
	emessa idonea fattura da parte dell'Appaltatore. Sulle rate in acconto verrà	
	altresì effettuata la ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 11, comma 5 del	
	Codice.	
	4. L'Aggiudicatario sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di	
	richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul	
	portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e	
	articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del	
	D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del	
	MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi	
	a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità	
	contributiva.	
	5. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi	
	moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002, come	
		6

modificato dal D.Lgs. 192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti

al eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura

elettronica sul portale SDI.

6. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando l'Aggiudicatario non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.

Art. 7 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (CIG:), attribuito dall'ANAC e il codice (CUP:), Codice Unico di Progetto relativo all'investimento pubblico.

3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

	4. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna	
	altresi a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e	
	subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di	
	assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.	
	3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.	
	5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia	
	dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità	
	finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione	
	alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo	
	della provincia ove ha sede la stazione appaltante.	
	6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri	
	strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,	
	costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in	
	violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e	
	s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa	
	legge.	
	Art. 8 Garanzie	
	1. A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto	
	l'Appaltatore ha presentato la garanzia definitiva di Euro «importo	
	cauzione» mediante «tipo cauzione» n. «numero cauzione» rilasciata il «data	
	cauzione» da «società cauzione», secondo quanto meglio specificato dall'art.	
	103 dall'art 53,comma 4 ed art. 117 del Codice , nonché dall' art. 27 CSA.	
	(oppure, se l'appaltatore si è avvalso della facoltà di cui all'art. 117, comma	
	4 del Codice:)	
	La garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Codice è sostituita	
	dall'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al	
	10% degli stessi, ai sensi dell'art. 117, comma 4 del Codice.	
	2. L'Appaltatore s'impegna altresì a stipulare, pena la non consegna	
	dei lavori, ai sensi dell'art. 117, comma 10 del Codice e dell'art. 29 del	
		8

CSA, apposita polizza di assicurazione per danni da esecuzione
comprensiva di responsabilità civile verso terzi.

**Art. 9 Subappalto, cessione del contratto e modificazioni
dell'operatore economico**

1. E' consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto
in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara, nel rispetto
delle disposizioni del bando e del disciplinare di gara e della normativa
vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza
delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 119 del Codice. Sulla
materia trovano altresì applicazione i disposti di cui all'art. 26 del CSA.

2. E' vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le vicende
soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione,
fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 120, comma 1 lett. d) n. 2 del Codice
ed art. 27 del CSA. E' ammessa la cessione dei crediti nei soli casi e con le
modalità disciplinate all'art. 120, comma 12 del Codice e dell'art. 27 del
CSA.

3. L'operatore economico contraente è tenuto a comunicare
tempestivamente alla Città ogni modificazione intervenuta negli assetti
proprietary, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e
amministrativi.

Art. 10 Modalità e termini di collaudo

1. I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo
secondo le norme dell'art. 116 e dell'all. II.14 del Codice; si applicano
altresì le specifiche disposizioni di cui all'art. 22 del CSA.

	Art. 11 Risoluzione e recesso	
	1. La Città procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le modalità di cui all'art. 122 del Codice, come meglio specificato all'art. 23 del CSA.	
	2. E' altresì fatto salvo il diritto di recesso della Città ai sensi degli artt. 1671 C.C. e 123 del Codice, nonché negli altri casi specificati dall'art. 23 del CSA, compresi i diritti di risoluzione/recesso esercitabili dall'Appaltatore ed ivi contemplati.	
	Art. 12 Controversie	
	1. La Città, per gli appalti sotto soglia UE, non intende avvalersi del Collegio Consultivo Tecnico.	
	2. La Città, per gli appalti sopra soglia UE, si avvale del Collegio Consultivo Tecnico secondo le modalità disposte dall'art. 215 e dall'all. V.5 del Codice.	
	3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del Codice, saranno devolute al competente Foro di Torino. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art. 213 del Codice.	
	4. Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i. Sulla materia trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'art. 24 del CSA.	
	Art. 13 Spese contrattuali	
	1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto, nonché le imposte, le tasse e gli eventuali tributi speciali relative fino alla	
		10

sua completa esecuzione, sono a carico dell'operatore economico contraente secondo la normativa vigente.

Art. 14 Osservanza del Patto di Integrità delle Imprese

L'Appaltatore dichiara di rispettare il Patto di integrità già sottoscritto e prodotto con l'istanza di ammissione e di impegnarsi a far rispettare il medesimo ed il codice di comportamento da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa/società che realizza le opere ed anche dai subappaltatori e/o subcontraenti, consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Patto di integrità e quelle previste dalla normativa vigente relativamente alla violazione del codice di comportamento.

Art. 15 Trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'appalto in oggetto e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 19 e del D.Lgs.2018 n.1016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente contratto.

2. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopracitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città nr. 387 del 10/06/2019.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 4 (Termini di

